



E D I T O R I A L E

## CAPITANI CORAGGIOSI

di Cesare Feiffer

Lo scorso mese di aprile il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, architetto Ugo Soragni, ha trasmesso alle competenti Soprintendenze del Veneto un'importante nota alla quale ritengo si debba dare rilievo per i suoi contenuti e per gli spunti che offre per altre riflessioni.

L'azione coraggiosa e determinata di Soragni contrasta una sentenza del TAR Veneto (sez. II, sent. N. 3630 del 31/10/07) che ha accolto il ricorso di un ingegnere di Verona e del relativo Ordine professionale contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali annullando il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Vicenza e Rovigo aveva negato all'ingegnere la possibilità di subentrare nella direzione lavori di un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 29/10/99 n.490. Le ragioni che avevano indotto la Soprintendenza ad impedire all'ingegnere di operare professionalmente come responsabile del restauro dell'edificio monumentale trovano riscontro nel noto art. 52 del lontano R.D. 23/10/25 n.2357 che, al comma 2, specifica l'esclusiva competenza degli architetti nell'attività "sulle opere di edilizia civile di rilevante interesse artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di cui alla legge 20/5/09 n. 364". Il TAR del Veneto, dal canto suo, non sapendo cos'è un monumento storico, ignorando il restauro architettonico, le sue problematiche, la sua raffinata specificità, la sua cultura e le sue difficoltà operative ha interpretato il caso esclusivamente come un problema legale per il quale, secondo il Tribunale, l'articolo 52 da un lato contrasta con le norme europee perché "l'ingegnere civile laureatosi in Italia può svolgere l'attività propria dell'architetto in tutta Europa,

ma (in virtù di una norma interna) non in Italia", e dall'altro lato viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione in quanto "si disciplinano in modo diverso situazioni identiche, senza che la differenziazione sia oggettivamente giustificabile".

Nel suo documento il Soprintendente Regionale sottolinea innanzitutto che la sentenza può rappresentare un precedente per le future pronunce del TAR anche se, aspetto affatto secondario, si tratta di "una decisione isolata, non ascrivibile a un consolidato orientamento giurisprudenziale" e su questo darà ampie motivazioni; poi nota, con dovizia di riferimenti, che la Corte di giustizia delle comunità europee ha affermato con chiare sentenze che l'articolo 52 non è in contrasto con il diritto comunitario e che l'orientamento del Consiglio di Stato è, a questo proposito, di segno opposto essendosi espresso più volte in maniera favorevole nel '97, 2000, '01 e '02. A questo proposito con precisione riporta le motivazioni di un'ulteriore sentenza del Consiglio di Stato (sent. N. 5239 del 21/03/06) che si è espresso in appello su un analogo caso nel quale il TAR di Firenze aveva invece dato ragione alla Soprintendenza di Firenze, Prato e Pistoia che non aveva accolto un progetto perché "redatto da un tecnico non abilitato, in quanto non iscritto all'ordine degli architetti". Interessanti sono le motivazioni di quella sentenza che il Soprintendente sintetizza in tre argomenti:

**1.** Le disposizioni contenute nell'articolo 52 non possono ritenersi abrogate per effetto delle successive disposizioni in materia; inoltre, le varie norme non stabiliscono alcuna equipollenza tra le lauree di ingegneria e architettura ai fini dello svolgimento dell'attività professionale. La norma in

questione "vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di una adeguata formazione umanistica, (per questo n.d.a.) deve ritenersi tutt'ora vigente".

**2.** La direttiva comunitaria, relativa al riconoscimento dei titoli di studio (n. 384 del 10/06/85), non comporta che gli ingegneri laureati prima dell'entrata in vigore della direttiva siano automaticamente abilitati all'esercizio della professione di architetto. In merito a ciò, dopo una disamina attenta delle possibili interpretazioni la Sentenza conclude che "deve ritenersi infondata la tesi degli appellanti secondo cui la disposizione dell'art.52 R.D. cit. sarebbe stata superata dalla direttiva comunitaria".

**3.** Le Soprintendenze sono competenti per decidere quando un progetto debba essere redatto da un ingegnere o un architetto. In proposito la Sezione ha chiosato che "se è vero che spetta alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 18 della L. 1089/39 di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto - che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene - non può non estendersi anche alla verifica dell'idoneità professionale del progettista (come stabilita dal legislatore), secondo quanto riconosciuto in un più recente parere di questo Consiglio (Cos. St. St. II, 23/07/97, n.386/97)".

La nota del Soprintendente Regionale del Veneto conclude dando disposizioni ai propri Uffici di effettuare una valutazione preliminare delle caratteristiche degli interventi per accertare se nel progetto sussistano "scelte culturali connesse alla maggior preparazione accademica conseguita dagli

architetti nell'ambito del restauro e del risanamento degli immobili di interesse storico e artistico>. Laddove tale verifica abbia esito positivo dovrà essere accertata la redazione dei corrispondenti elaborati da parte di un architetto abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'ordine professionale, nel mentre analoga qualificazione sarà richiesta per la direzione lavori. Resta ammessa la competenza dell'ingegnere sulla c.d. parte tecnica, concernente le <attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria>.

Considerata l'improbabilità di attività progettuali su immobili di interesse culturale che, per quanto prevalentemente o esclusivamente riconducibili alla seconda fattispecie (aspetti strutturali, impiantistici, ecc.) non implicino scelte riconducibili alla prima, si esclude la possibilità che codesti Uffici possano, salvo casi eccezionali, istruire o autorizzare progetti sottoscritti unicamente da un ingegnere. (...) Le disposizioni ... si applicano altresì ai casi in cui in luogo dell'ingegnere compaiano, con analoghe responsabilità di progettazione o di direzione lavori, altre figure professionali non laureate (geometri, periti tecnici, ecc.). In tutti i casi di inidoneità professionale dell'estensore del progetto codesti Uffici provvederanno alla sua restituzione al mittente accompagnandola con la seguente comunicazione che dovrà qui pervenire per conoscenza.

Con riferimento all'istanza concernente la richiesta di autorizzazione di cui all'oggetto, ... si comunica che la stessa non può essere oggetto d'esame da parte di questo Ufficio in quanto gli elaborati progettuali non recano la sottoscrizione di un architetto abilitato all'esercizio della professione che appare necessaria in relazione alle scel-

*te culturali implicate dall'intervento".*

Il problema affrontato di petto da Soragni è sicuramente complesso e coinvolge molte sfere del restauro architettonico, quella della formazione universitaria, quella della pratica professionale e degli ordini professionali, quella della normativa fino a quella della tutela e della sua applicazione. La riflessione potrebbe inerparsi lungo le diverse strade che si prospettano, approfondendo singolarmente o in rapporto tra loro quei temi che ci riguardano tutti da vicino e che sono il sale del nostro mestiere e del nostro studio.

A questo proposito sono molti, anzi moltissimi, i problemi che potrebbero essere oggetto di approfondimento perchè collegati alla qualità del progetto di restauro ed alla sua realizzazione. Per citarne solo alcuni c'è, ad esempio, quello della formazione universitaria nell'architettura, dove oggi possono uscire professionisti preparati in molti campi dell'urbanistica, della tecnica o della composizione ma con poca anzi pochissima preparazione nel restauro mentre, paradossalmente, da alcune nuove lauree in ingegneria potrebbe formarsi una figura con maggiore sensibilità al restauro rispetto alle precedenti.

C'è il problema della specializzazione post-laurea nel campo del nostro caro restauro architettonico, che da sempre sostengo essere l'unica via per ottenere preparazione, sensibilità e cultura necessarie per progettare nei contesti vincolati, e qui inserirei anche i vincoli ambientali e i centri storici. Se solo vent'anni fa la specializzazione fosse stata resa obbligatoria, al pari di quelle della medicina (ad esempio pediatria, cardiologia, ecc.), forse, oggi la qualità del nostro patrimonio costruito sarebbe assai differente e migliore. E a questo proposito

gli ingegneri che hanno conseguito la specializzazione presso le Scuole di Restauro possono superare o no le barriere dell'art. 52 o no? Mah.

Nella riflessione si potrebbe affrontare il problema della necessità che il professionista oltre che laureato sia anche iscritto all'ordine degli architetti e, quindi, aprire un salutare dibattito critico sul ruolo e sulle (dis)funzioni degli ordini professionali, sulla loro (in)utilità nel mondo attuale, sui (dis)servizi che danno agli iscritti e sulle (pseudo)garanzie che forniscono alla committenza oltre che dei loro peso economico.

Il discorso potrebbe poi essere portato sui criteri di valutazione dei progetti da parte delle Soprintendenze, ossia se dovrebbero essere più orientati all'esame dell'aspetto formale, ad esempio sulla firma dell'ingegnere piuttosto che a quella dell'architetto, oppure più attenti ai requisiti sostanziali, valutando nel dettaglio le proposte progettuali in rapporto alla tutela, verificando l'attendibilità dei rilievi, testando l'esistenza degli accertamenti diagnostici, dell'approfondimento storico, la reale compatibilità delle proposte, ecc. che sono poi i principali aspetti della qualità del progetto. Ci sarebbe spazio per un anno o due di editoriali ...; quello che però mi preme rilevare, oltre all'importanza della nota del Soprintendente che riporta al centro il problema della formazione sul restauro, indubbiamente spesso carente nella cultura degli ingegneri, sono due aspetti forse ai margini rispetto ai problemi sopra accennati ma tanto trascurati da avere nel tempo contribuito a scavare un profondo fossato attorno alla maggior parte delle Soprintendenze separandole dalla realtà di chi opera.. Il primo che mi ha suggerito la lettura (confesso non facile perchè in stretto "dialetto"

burocratese che a volte è peggio del bergamasco) della nota in questione è che l'autorevolezza dell'opinione di un Soprintendente, regionale o locale, in tutte le sue manifestazioni (dall'esame di una lotizzazione su una zona di vincolo ambientale al parere più elevato e qualificato del quale si è detto sopra) è tanto maggiore quanto più il Soprintendente è indipendente dalle politiche locali. In epoca di federalismo, con il quale siamo tutti più che d'accordo, è fondamentale che l'Istituzione della Tutela resti su un piano diverso e superiore rispetto alle politiche locali e possa operare libera da costrizioni, pressioni o condizionamenti che notoriamente la politica regionale, provinciale o comunale esercitano.

Di esempi se ne potrebbero fare infiniti con grande facilità in considerazione degli interessi che stringono gli operatori economici con molti politici e che spesso vedono come insopportabile unico freno le Soprintendenze, le quali la maggior parte delle volte non riescono a piegare e si frappongono coraggiosamente alla speculazione sui beni ambientali ed alla devastazione di quelli architettonici.

Immaginiamo se l'ingegnere ricorrente al TAR del Veneto e il suo ordine professionale avessero avuto come controparte una Soprintendenza non appartenente all'Istituzione Statale ma inserita nell'assessorato regionale alla cultura o, ancor peggio, all'urbanistica .... sicuramente il caso non sarebbe nemmeno arrivato al TAR ma si sarebbe fermato prima. La nota di Soragni è un ottimo esempio di un parere alto e qualificato che possiede estensione territoriale ma che difficilmente avrebbe potuto esprimersi con altrettanta autorevolezza se la Soprintendenza fosse stata in qualche

modo legata al governo locale. A questo proposito, ma è un altro discorso, il pensiero corre al rapporto Soprintendenze - politica e si allarga fino a lambire quegli aspetti meno gradevoli e, anzi, che tutti auspicano di tranciare quanto prima (se mai un ministro ne avesse il coraggio), relativi alle interferenze che esercita la politica centrale sulle nomine di soprintendenti e dirigenti, che vivono con la valigia fatta sotto il letto, e riguardo alle quali recentemente ne abbiamo viste ancora delle belle.... ma lasciamo perdere! Il secondo aspetto riguarda la figura del Soprintendente, colto e autorevole, presente nella realtà professionale e non solo alle inaugurazioni e alle mostre, che potrebbe erigersi quale guida e riferimento per orientamenti culturali, per indicazioni operative per norme procedurali per tutto ciò che riguarda la tutela. C'è necessità nel mondo operativo di capire il *Soprintendenza - pensiero* e c'è necessità che anche a livello regionale questi dirigenti facciano sentire la loro voce per fornire indicazioni, chiavi di lettura e d'interpretazione, per unificare l'anarchia spesso contraddittoria che vige in molti dei loro uffici, dove in una provincia sono consentite delle opere mentre le stesse sono bandite nella provincia attigua, dove alcuni funzionari inneggiano al ripristino e dove i loro pari grado nella stanza vicina lo demonizzano.

E' una figura questa della quale c'è bisogno sia dentro la tutela, per gestire e ordinare il caos degli uffici, l'inefficienza, l'immobilismo e tutte le note disfunzioni, sia fuori, per impedire l'avanzata delle schiere compatte di villettropoli, di capannopoli, di stradopoli, di outletopoli e di centrocommercialopoli che come eserciti di cavallette stanno invadendo ambienti naturali e siti storici.